

CITTÁ di PETILIA POLICASTRO

(Provincia di Crotone)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Testo Coordinato)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 26/03/2002 poi modificato con:
delibera del Consiglio Comunale n.24 del 03/07/2002,
delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 03/07/2003,
delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2013,
delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2014,
delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26/05/2015.
delibera del Consiglio Comunale n.38 del 27/12/2016
delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 03/12/2021

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma due, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma uno, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala civica.
2. Fino al definitivo adeguamento alle norme di sicurezza della attuale sede comunale, le adunanze del consiglio si tengono presso altri idonei locali comunque rientranti nella disponibilità del Comune da specificarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione del Consiglio medesimo. Del persistere di tale circostanza ne è comunque data notizia nell'avviso di convocazione del consiglio predisposto dal presidente.
3. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
4. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
5. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma nove, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 5 - Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 6 - Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate da un vice presidente eletto tra i

consiglieri nella prima seduta del consiglio.

3. Le ulteriori funzioni vicarie del vice presidente sono svolte dal Consigliere anziano per come individuato dall'art. 40, comma due, del D.Lgs. n.267/200.

Art. 7 - Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente convoca e stabilisce, sentito il Sindaco, la data delle riunioni del consiglio comunale e ne sottoscrive insieme al segretario comunale i verbali delle sedute.
3. Provvede a programmare l'attività consiliare anche avvalendosi dell'ausilio della conferenza dei capigruppo.
4. Coordina i lavori delle commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del consiglio.
5. Nel corso delle adunanze consiliari il Presidente:
 - a) dirige la discussione e lo svolgimento dei lavori;
 - b) attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
 - c) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico potendo disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala delle adunanze di chi, tra il pubblico, sia causa di disturbo e disordine;
 - d) può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi;
 - e) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
 - f) si ispira, nell'esercizio delle sue funzioni, a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri;
 - g) decide e programma, sentito il sindaco o la giunta, le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari comunali e di persone esterne;
 - h) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno un consigliere.*
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il

sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capigruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma tre.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capigruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 26/05/2015*

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
7. I consiglieri comunali, lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alla riunioni delle conferenza per la loro effettiva durata.
8. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 tramite posta PEC, a tale indirizzo a tale indirizzo saranno trasmesse ad ogni effetto di legge anche le notifiche per la convocazione dei Capigruppo.*

**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 28/11/2013*

Art. 10 - Commissioni consiliari permanenti.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, cinque commissioni consiliari consultive permanenti così denominate:
 - a) 1° commissione: Lavori pubblici/Urbanistica - Opere pubbliche - Gestione, controllo e assetto del territorio - Protezione Civile;
 - b) 2° commissione: Pubblica Istruzione - Promozione culturale - Beni culturali- Rapporti con le Istituzioni Scolastiche - Sport e Spettacolo - Pari opportunità ;
 - c) 3° commissione: Politiche socio-sanitarie - Igiene, salute e prevenzione - Servizi sociali - Associazionismo - Tempo libero - Emigrazione/Immigrazione;
 - d) 4° commissione: Tributi - Demanio - Bilancio - Programmazione economica;
 - e) 5° commissione: Attività produttive - Artigianato, Agricoltura, Commercio - Ambiente - Turismo.

Art. 11 - Compiti delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali ed alle materie di competenza del consiglio

comunale.

2. Le commissioni, ognuna in relazione alle proprie specifiche materie di competenza, possono stabilire autonomi percorsi di attività miranti all'esame dell'azione amministrativa comunale. Di tale attività possono fornire relazione valutativa al consiglio.
3. Sono sottoposte all'esame preliminare delle commissioni competenti le proposte di deliberazione consiliare loro deferite dal sindaco.
4. Nei casi in cui le commissioni sono chiamate ad esprimere il proprio parere su proposte deliberative, questo deve essere rilasciato entro quindici giorni.
5. Le commissioni hanno, inoltre, potere di iniziativa per proposte di deliberazione e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte vengono trasmesse, tramite il presidente del consiglio, al sindaco che le invia agli uffici per l'istruttoria. In caso di parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 le proposte vengono inserite dal presidente, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio.

Art. 12 - Composizione e modalità di nomina delle commissioni permanenti.

1. Le commissioni permanenti sono costituite ognuna da cinque consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, i gruppi di maggioranza e minoranza presenti in consiglio.
2. Esse sono nominate dal consiglio comunale con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla relativa sostituzione.
4. Le commissioni permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni l'audizione di amministratori e funzionari, compreso il segretario comunale, e questi hanno l'obbligo di intervenire alle sedute e cooperare per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
5. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, i membri della giunta comunale competenti per materia ed il funzionario del comune cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche trattate.

Art. 13 - Funzionamento delle commissioni permanenti.

1. La prima riunione delle commissioni permanenti è fissata, entro 20 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di nomina, a cura del presidente del consiglio comunale ed è preseduta, fino all'elezione del suo presidente, dal componente più anziano d'età.
2. Nella stessa seduta la commissione procede ad eleggere nel proprio seno un presidente con votazione palese ed a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Il presidente, appena eletto, designa un altro componente della commissione come proprio vicario al fine di sostituirlo in sua assenza od impedimento.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. Ogni commissione stabilisce modalità e forme di convocazione.
6. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo che il presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possono ledere la riservatezza di persone o portare danno all'interesse del comune.
7. Il registro delle adunanze di ciascuna commissione su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi dai componenti è sottoscritto dal presidente .
8. Ogni commissione può chiedere l'audizione dei rappresentanti del comune presso enti o

aziende o altre istituzioni e gli stessi hanno l'obbligo di fornire ogni informazione in loro possesso relativa ai compiti istituzionali.

9. Il consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarichi di studio su questioni specifiche; in tal caso, esse possono avvalersi dell'apporto di esperti esterni indicati dal consiglio nella deliberazione di incarico.

Art. 14 - Commissioni straordinarie, temporanee e speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni straordinarie e temporanee per la trattazione di determinati affari, nonché commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni permanenti.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i compiti, la composizione, la durata, i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La presidenza di tali commissioni, avendo funzioni di controllo e di garanzia, dovrà essere alle minoranze.
5. La commissione speciale di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Le commissioni di cui al comma uno concludono i loro lavori, a pena di decadenza, entro il termine stabilito e depositano in segreteria, a cura del presidente, di una o più relazioni che dovranno essere sottoposte all'esame del consiglio nella prima seduta successiva al deposito medesimo.
7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dalle commissioni speciali.

Art. 15 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma otto, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma due, lettera m del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 16 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a. di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b. di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c. di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e dei regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del settore.

Art. 17 - Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.

Art. 18 - Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 19 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma tre, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

5. Art. 20 - Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha tre minuti per la replica.

Art. 21 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 22 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. Non possono, comunque, formare oggetto di interrogazione le mere informazioni direttamente rinvenibili in atti e provvedimenti formalmente adottati dagli organi dell'ente.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma due, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio si dovranno osservare, per quanto riguarda ordine e tempo, le seguenti modalità:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 23 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta

subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO V

AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24 - Assegnazione delle risorse finanziarie.

1. Il presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari, entro il mese di settembre di ogni anno, richiede formalmente che venga iscritta, nel bilancio dell'esercizio successivo, la somma necessaria per assicurare l'autonomia dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari.
2. Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato:
 - a) per il 35% al funzionamento dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale;
 - b) per il 65% al funzionamento dei gruppi consiliari.
3. La somma di cui al precedente comma, lettera b), è ripartita come segue:
 - a) per il 20% in parti uguali fra i gruppi costituiti come al precedente art. 8;
 - b) per il restante 80% in modo direttamente proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo, escludendo da tale computo i consiglieri con delega assessorile.

Art. 25 - Gestione delle risorse finanziarie.

1. Sul fondo di cui al precedente articolo 24 è concessa, all'economista comunale, una anticipazione di tre dodicesimi del suo importo per l'estinzione dei buoni di pagamento emessi dal presidente del consiglio e dai capigruppo nei limiti dell'importo assegnato a ciascuno.
2. I buoni di pagamento di cui al primo comma dovranno essere documentati. La documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione.
3. Le spese saranno liquidate trimestralmente con determinazione del responsabile del servizio con contestuale reintegrazione del fondo economico.
4. L'anticipazione sarà estinta al termine di ogni esercizio finanziario e riattivata all'inizio del successivo.

Art. 26 - Indennità di presenza

1. Al consigliere comunale spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è stabilita dal consiglio con apposita deliberazione entro i limiti previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 82, comma otto, del D.Lgs. n.267/2000.
2. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepito in ragione dell'attività svolta sia trasformato in indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto del consiglio comunale e nell'ambito dei limiti stabiliti in materia dalla normativa vigente. Tale indennità di funzione sarà ridotta di un decimo per ogni assenza ingiustificata del consigliere alle sedute degli organi collegiali. La giustificazione deve essere presentata per iscritto al presidente del consiglio entro cinque giorni da quando si è verificata l'assenza e dovrà essere debitamente documentata .

CAPO VI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 27 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno sei ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 28 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: le linee programmatiche del mandato del sindaco, il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Ai fini della determinazione della validità delle sedute, sia di prima che di seconda convocazione, non si conta il sindaco.
5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando

vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 29 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 30 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni; interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Il giorno di consegna non viene computato.
4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere un indirizzo di Posta Pec, a tale indirizzo, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi a detta carica. In mancanza della elezione di un indirizzo di posta certificata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, l'Amministrazione a cura dell'Ufficio di Segreteria, assegna al Consigliere Comunale, un indirizzo Pec ai fini di ogni comunicazione. I Consiglieri possono comunque richiedere tutti gli atti inerenti il Consiglio tramite PEC allo stesso indirizzo dal quale vengono inviati gli ordini di convocazione.*
5. La convocazione avviene prioritariamente per via informatica attraverso l'invio tramite PEC alla Pec dei consiglieri, dagli stessi specificatamente indicata o fornita dal Comune a tal fine. Si procede alla trasmissione della convocazione tramite posta elettronica ordinaria, su specifica richiesta scritta da parte dei consiglieri dell'indirizzo di posta elettronica cui inviare i documenti. In tal caso l'avviso di convocazione si considera consegnato con l'attestazione dell'invio della mail al destinatario. Si procede tramite consegna a mano da parte di un incaricato del comune presso il domicilio indicato da Consigliere ai sensi dell'art. 10 c. 5 dello Statuto, qualora non sia possibile procedere per via informatica. Con la convocazione dell'ordine del giorno si procede alla trasmissione delle proposte di delibera e relativi allegati con mezzi idonei a garantire la conoscenza. Le proposte di deliberazione con relativi allegati sono comunque a disposizione presso l'Ufficio Segreteria.*
6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende, comunque, sanata con la partecipazione all'adunanza.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma uno, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- all'organo di revisione;
 - ai responsabili dei settori;
 - agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.
8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 28/11/2013*

Art. 31 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è composto dal presidente del consiglio, di concerto con il sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 1. le comunicazioni del sindaco;
 2. l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 3. le proposte delle autorità governative;
 4. le proposte dell'autorità regionale;
 5. le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 6. le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 7. le interrogazioni;
 8. le mozioni;
 9. le interpellanze;
 10. da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 30, comma due.

Art. 32 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione entro i termini di seguito indicati:
 - a) quattro giorni prima di quello stabilito per la riunione per le sedute ordinarie;
 - b) due giorni prima di quello stabilito per la riunione per le sedute straordinarie;
 - c) un giorno prima di quello stabilito per la riunione per le sedute urgenti.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 33 – RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE

1. Tutte le sedute del consiglio comunale, fatte salve quelle dichiarate segrete, sono di norma registrate con idoneo dispositivo tempo per tempo disponibile per meglio documentarne i lavori e il loro andamento.
2. La registrazione è conservata e archiviata agli atti d'ufficio con gli accorgimenti necessari

per ridurne i rischi di distruzione, di perdita e di accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità per cui la stessa è effettuata.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui al presente articolo o di ottenerne copia su semplice richiesta durante il normale orario d'ufficio.
4. E' facoltà del presidente del consiglio disporre, precisandone succintamente le ragioni, la non registrazione della seduta prima che la stessa abbia inizio.
5. E' altresì facoltà del presidente del consiglio autorizzare, anche in parte, la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo da parte degli organi di stampa o di qualunque altro soggetto che lo richieda.

CAPO VII

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 34 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente non può esercitare le sue funzioni, la presidenza sarà assunta dal vice-presidente e in mancanza di questi dal consigliere anziano.

Art. 35 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare

a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 36 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 37 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa, quando occorra, due consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 38 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 39 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi quarantacinque minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 40 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 41 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 42 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
4. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 43 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il

presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 44 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata .

Art. 45 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 46 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 47 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi

articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 48 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO IX DELLE VOTAZIONI

Art. 49 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno tre consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello e controlla i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente decide del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 15.

Art. 50 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 51 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 52 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 53 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 54 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma due, del T.U . 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 55 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

Art . 56 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO X DEI VERBALI DELLE SEDUTE*

Art. 57 - Verbali della seduta contenuto e firma

1. La rappresentazione informatica, sottoscritta dal segretario e dal presidente con firma digitale, della registrazione sonora costituisce il verbale della seduta. A tal fine il consiglio comunale si dota delle attrezzature e del personale necessari.
2. Il supporto originale della registrazione viene archiviato a cura della segreteria di consiglio con gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o non consentito, o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Per l'ascolto, da parte dei consiglieri, vengono messe a disposizione copie su supporto informatico della registrazione originale. I consiglieri, per giustificati motivi, possono chiedere estratti su supporto cartaceo di singoli interventi.
4. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione e il consiglio non deliberi di aggiornare la seduta, il verbale è costituito da un testo redatto, coi criteri tradizionali, dal Segretario generale e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
5. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di registrazione viene disattivato e il verbale è redatto con le modalità stabilite dal comma 4.
6. Le dichiarazioni fatte dagli amministratori nel corso delle discussioni e i sub-procedimenti di esame degli emendamenti non sono riportati nelle deliberazioni.
7. Al termine delle votazioni il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura dei nomi dei consiglieri, con l'indicazione della volontà di voto, che il Segretario Generale inserisce nelle deliberazioni.

Art. 58 - Approvazione del verbale della seduta precedente*

1. Il verbale della seduta redatto in forma digitale non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio.
2. Il verbale della seduta in forma digitale viene inserito, su supporto informatico, negli atti della seduta consiliare in cui è prevista l'approvazione delle deliberazioni.

Art. 59 - Trasparenza Comunicazioni delle decisioni del Consiglio*

1. La registrazione integrale dei verbali in formato digitale dovrà essere resa disponibile su Internet, in modo che possa essere scaricato da chiunque in podcast.
2. Le deliberazioni verranno inviate via e-mail a cura del responsabile dell'albo pretorio on-line e contestualmente alla pubblicazione dell'atto, ai responsabili delle strutture apicali dell'Ente.

*Modificati con Delibera del Consiglio Comunale n. del / /2021

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa al consiglio comunale nella prima seduta utile che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto di eccezione a successiva seduta ed attiva nei giorni seguenti la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 61 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 62 - Diffusione del presente regolamento .

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art . 63 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi unitamente alla deliberazione consiliare con la quale è stato adottato ed entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione medesima.